

Istituto superiore per la Ricerca e la  
Protezione Ambientale



Ministero del Lavoro, Salute e  
Politiche Sociali

*In collaborazione con:*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Istituto Superiore di Sanità

## ARTICOLI

**Luigia Scimonelli**

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

## Indice

1. definizione
2. Casi limite
3. Esempio di articolo

## definizione

forma tridimensionale (macrostruttura)

articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una **forma**, una **superficie** o un **disegno** particolari che ne determinano la **funzione** in misura maggiore della sua composizione chimica;

strato esterno dell'articolo

perchè si usa l'articolo?

disposizione dei componenti solidi all'interno della macrostruttura allo scopo di meglio determinare la funzione

**Forma e struttura sono predominanti rispetto al contenuto**

## ARTICOLI

Se la sostanza è contenuta in articoli in quantità totale > 1 ton/anno per produttore o importatore

↓

**“RILASCIO E’ INTENZIONALE”**: registrazione art 7.1

La sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili

Le scadenze temporali per la registrazione sono le stesse previste per le altre sostanze (2010, 2013, 2018)

↓

**“RILASCIO NON E’ INTENZIONALE”**: notifica art 7.2

Se la sostanza è stata identificata come candidata per la procedura di autorizzazione e la sostanza è presente nell’articolo a **conc. > 0,1%** in peso (es tintura magliette, Gomme per auto-rilasciano policiclici aromatici, Materassini da bagno-rilasciano fatlati)

Art 7.3 (possibile esenzione della notifica) se il produttore o l’importatore può escludere l’esposizione di persone o dell’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.

## Casi limite articolo o no?

- 1) Linea di demarcazione tra sostanza e/o preparati in contenitori speciali o su materiali di supporto e sostanze e/o preparati come parti integranti di articoli
- 2) Linea di demarcazione nella sequenza di processo da materiali naturali o sintetici ad articoli finali

## Articolo con rilascio intenzionale o preparato in un contenitore

Preparati in contenitori Art 6	Articoli Art 7.1
-----------------------------------	---------------------

L'impatto è sulle ricadute

Dossier di registrazione

CSR

SIEF

Qui non c'è differenza

Classificazione ed etichettatura

# 1) l'oggetto è una sostanza /preparato in un contenitore o su un supporto?

Cosa determina la funzione? la forma o la composizione chimica?  
.....se non è chiaro provare a rispondere a 3 domande

SI, se la risposta alle seguenti domande è affermativa:

- Si può rimuovere la sostanza dall'oggetto e usarla separatamente o metterla in un oggetto simile conservando la sua funzione?
- L'oggetto agisce come contenitore o supporto per il rilascio controllato della sostanza?
- La sostanza si consuma in massima parte durante l'uso o si separa in altro modo dall'oggetto prima dello smaltimento? (esempi bomboletta spray, fazzoletti detergenti umidi)

No articolo

### 2) Linea di demarcazione nella sequenza di processo di materiali naturali o sintetici per la produzione di articoli

Quando i materiali sono sottoposti a processo c'è un passaggio di cambiamento da sostanza/preparato ad articolo. In alcuni casi vi sono dubbi sul passaggio esatto in cui avviene questa transizione



## 2) l'oggetto è diventato articolo o è ancora una sostanza/preparato ?

SI, se la risposta alle seguenti domande è affermativa:

- La composizione chimica del materiale rimane simile nei passaggi successivi?
- L'oggetto ha già una o più funzioni senza necessità di ulteriori trasformazioni (esempio. Foglio di carta o di plastica)

## Casi limite

1° linea di demarcazione

Vernice nel barattolo





Fuochi di artificio

Bomboletta spray

termometro

Gomma profumata

Batteria per auto



2° linea di demarcazione

Sostanza /preparato



articolo

## Esempio di articolo a rilascio non intenzionale ma prevedibile:

### cinte con fibbie contenenti piombo metallico

Il piombo metallico è un CMR e sarà incluso nella lista dei candidati per autorizzazione. Piccole quantità nella lega servono per renderla più modellabile



L'esposizione nelle normali condizioni d'uso prevedibili è improbabile per il consumatore, ma non da escludere totalmente e ci può essere cessione dopo l'eliminazione.

**“RILASCIO NON E' INTENZIONALE”**: occorre la notifica?

art 7.2

Se la sostanza è stata identificata come candidata per la procedura di autorizzazione e la sostanza è presente nell'articolo a **conc. > 0,1%** in peso

## Rilascio non intenzionale ma prevedibile : Cinte con fibbie contenenti piombo metallico

Informazioni disponibili:

La ditta importa cinte con fibbie contenenti piombo metallico da uno Stato non UE: circa **13 000 000** pezzi


- una fibbia pesa 100g e contene al massimo 0.2% di piombo
- La cinta pesano 250g

## Rilascio non intenzionale ma prevedibile : Cinte con fibbie contenenti piombo metallico

Se l'importatore importa cinte con fibbie, la concentrazione nell'articolo deve essere calcolata e riferita al peso totale dell'intero articolo e non ad una parte di esso, la fibbia.

1. Peso totale degli articoli:  $250\text{g} \times 13.000.000 = 325 \text{ ton di cinte}$
2.  $0.0002 \times 13\ 000\ 000 = 2600 \text{ kg} = 2.6 \text{ ton piombo totale / anno}$   
( $>1\text{T/anno}$ )

2. Calcolare la quantità presente in una cinta  
 $0.002 \times 0.100 = 0.0002 \text{ kg di piombo in ogni fibbia}$   
pari a:  
 $0.0002 : 250 \times 100 = 0.08\% \text{ nella cinta } (<0.1\%)$



**NO NOTIFICA**


## Intero articolo/parti omogenee dell'articolo

Se l'importatore importa solo le fibbie,

**il quantitativo (0.2%) supera il limite e il totale in ogni fibbia è pari a 0.0002 Kg**

e

$0.0002 \times 13\,000\,000 = 2600 \text{ kg} = 2.6 \text{ ton piombo totale / anno}$   
(>1T/anno)



**NOTIFICA**

Istituto superiore per la Ricerca e la  
Protezione Ambientale



Ministero del Lavoro, Salute e  
Politiche Sociali

*In collaborazione con:*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Istituto Superiore di Sanità

## SOSTANZE RECUPERATE

**Luigia Scimonelli**

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

## Indice

1. Rifiuti e REACH
2. Cos'è il processo di recupero
3. Possibilità di esenzione
4. Esempi



## REACH e Rifiuti

### Art 2.2 campo di applicazione


I rifiuti non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli (la loro gestione è coperta dalla specifica normativa sui rifiuti).

Questo non significa che i rifiuti sono totalmente esentati.

Infatti in annex I (relazione sulla sicurezza chimica) nel punto 5.2.2 per la stima dell'esposizione per la caratterizzazione dello scenario di esposizione si considerano tutte le fasi del ciclo di vita risultanti dalla fabbricazione della sostanza che coprono, ove pertinente, la fase relativa ai rifiuti. Le fasi del ciclo di vita risultanti dagli usi identificati coprono, ove pertinente, la durata d'uso degli articoli e la fase relativa ai rifiuti.

## No longer waste-non più rifiuto

Bisogna capire quando un materiale cessa di essere un rifiuto



La Commissione europea crede che le definizioni dei **criteri** per definire il “non più polimero” / “end-of-waste” è un compito della waste legislation e che il REACH dovrebbe seguire tali definizioni.

## Cos'è il processo di recupero?

Il processo di recupero è un processo di fabbricazione

→ “Il Recuperatore è un fabbricante”

→ l'uso di una sostanza recuperata non deve essere coperto dallo scenario di esposizione della sostanza “originale” perché il ciclo di vita della sostanza originale finisce quando essa cessa di essere rifiuto

## Cosa si è recuperato

È importante capire se il materiale recuperato è:

- una sostanza,
- un preparato o
- un articolo

### Sostanze recuperate-Materie Prime Secondarie MPS

**I materiali recuperati sono almeno in principio soggetti agli obblighi, come sostanze/preparati o articoli del reg. REACH**

art 2.7.(d): sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione):

le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

- i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e
- ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

### Registrazione della sostanza recuperata - MPS

- la sostanza recuperata deve essere stata già registrata, altrimenti deve essere registrata
- L'entità legale che esegue il processo di recupero dovrebbe controllare se sono applicabili le esenzioni, se del caso le esenzioni possono essere invocate
- La sostanza già registrata deve essere la stessa (concetto identità v. linea guida sull'identificazione). Se è stata modificata, e la sostanza modificata non è stata registrata allora deve essere registrata
- L'entità legale che recupera deve assicurarsi che le informazioni sulla sostanza registrata siano disponibili. Ciò significa che l'entità deve aver ottenuto uno dei seguenti elementi: SDS, altre informazioni sufficienti ad assicurare che l'utilizzatore usi le misure di protezione o il n. di registrazione e le disposizioni di autorizzazione o restrizione

### Catena di approvvigionamento

Non occorre che la registrazione della sostanza sia stata effettuata da un attore della stessa catena di approvvigionamento.

Non è richiesto che l'altra catena di approvvigionamento sia in qualche modo collegata al materiale rifiuto e alla sostanza recuperata.

### Pre-registrare

Si noti che se la sostanza recuperata è una sostanza phase-in, è raccomandata la pre-registrazione da parte del recuperatore al fine di beneficiare del periodo transitorio ed eventualmente essere più tardi esentato da un altro pre-registrante che registra la sostanza



## Sostanza o impurezza

Nel contesto dei materiali recuperati non sempre è chiaro capire se un costituente è una sostanza o un'impurezza.

Per definizione un'impurezza è un costituente non intenzionale.

Le sostanze recuperate possono contenere impurezze che possono distinguerle dal corrispondente materiale non derivante da un processo di recupero. Se dei componenti del materiale recuperato non hanno una funzione specifica ma dipendono dal rifiuto utilizzato → sono impurezze.

! Anche se l'impurezza non deve essere registrata potrebbe influenzare il profilo tossicologico della sostanza recuperata al punto da renderla "diversa" dalla sostanza registrata.

Se un materiale viene recuperato perché c'è un particolare costituente, quest'ultimo anche se < 20% non può essere considerato impurezza.

## UVCB o preparato

Un materiale recuperato può essere considerato come sostanza UVCB o come preparato. Sono due approcci intercambiabili, sfruttabili a seconda della convenienza:

Se la sostanza UVCB è già stata registrata si sfrutta questa soluzione: il materiale recuperato lo si considera sostanza UVCB

Se tutti i costituenti del preparato sono sostanze registrate si usa questa soluzione: il materiale recuperato lo si considera preparato

### Sostanze recuperate e annex V

Le sostanze recuperate sono esentate dalla registrazione solo in certe condizioni (art 2.7.d).

La proposta di inserirle in Annex V (durante la sua revisione) è stata ritenuta incompatibile con l'art 2.7.d. Ciò, comunque, non influenza i casi in cui una sostanza recuperata sia esentata dalla registrazione sulla base che la sostanza come tale è elencata in annex IV e V.

## Esempio 1: Carta recuperata



La carta recuperata consiste di polpa di cellulosa .

La polpa di cellulosa è elencata in annex IV e conseguentemente esentata dalla registrazione, dagli obblighi per gli utilizzatori a valle e dagli obblighi di valutazione.

La carta recuperata contiene altri costituenti quali pigmenti , inchiostri, colle etc. Riguardo il processo di recupero e riciclaggio, i costituenti che non hanno specifiche funzioni nel materiale possono essere considerati come impurezze.

La carta recuperata, costituita principalmente da polpa di cellulosa con impurezze, sarà quindi esentata dagli obblighi di registrazione, downstream user e valutazione

## Esempio 2: Metalli recuperati

Secondo il REACH il metallo puro (anche se con un certo quantitativo di impurezze) è considerato come una sostanza.

Il metallo puro recuperato (anche con un certo quantitativo di impurezze) è considerato ancora una sostanza. L'esenzione dalla registrazione dipenderà se sono soddisfatte le 2 condizioni dell'art.2.7.d.

Le leghe sono considerati "speciali" preparati e le sostanze in tali preparati sono soggette alla registrazione. Il metallo recuperato da miscele di leghe, metalli a scaglie sarà normalmente "preparato" ma in certi casi può anche essere una sostanza con impurezze (es quando lo scopo del recupero è l'ottenimento di un metallo principale, tutti gli altri costituenti possono essere visti come impurezze).

In generale tutti i componenti che sono stati intenzionalmente selezionati per il recupero e che hanno una funzione principale nel materiale recuperato dovrebbero essere viste come sostanze separate



## Esempio 2: Vetro recuperato

Alcuni tipi di vetro sono esentati in forza dell'annex V.

Annex V. 11. tranne se classificate come pericolose e a condizione che non contengano determinati costituenti classificati pericolosi presenti in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concentrazione generici o specifici

Il vetro è lo stato di una sostanza piuttosto che una sostanza per gli scopi della legislazione. Il miglior modo di definirlo è attraverso i materiali di partenza e il processo di produzione come UVCB. La stessa considerazione può essere fatta per il vetro recuperato. Quindi se il vetro recuperato non rientra tra i vetri esentati in annex V si dovrebbe procedere alla registrazione (pre-registrazione) come UVCB, a meno delle condizioni di cui all'art 2.7.d

